# COMUNE DI ROVIGO

## SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

### SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 3001 DEL 18/10/2022

**OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA, EX L. 47/1985, N. 789, RILASCIATA IN DATA 21/03/1994, RIF. PROT. 7633 DEL 02/05/1986, U.T. 2117/1986, RELATIVA AL FABBRICATO SITO IN VIA E. W. FERRARI, N. 31-31/A, CENSITO AL CENS. DI ROVIGO, F. 16 – MAPPALE 733 SUB 2- 3 - 4 – 5**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 32 del 28/07/2022, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*" ed il punto 14) del Decreto Sindacale n. 27 del 13/07/2022, che disciplina l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza;

**VISTA** la domanda, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 3983 del 19/01/2022 e successiva integrazione, prot. 62607 dell'1/09/2022, presentata dalla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, di rettifica/integrazione della Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 789, rilasciata in data 21/03/1994, prot. 7633 del 27/03/1986, U.T. 2117/1986, relativa al fabbricato sito in Via E. W. Ferrari, n. 31 – 31A, censito al censuario di Rovigo, F. 16, Mapp. 733 sub 2 – 3 – 4 – 5;

**ATTESO** che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: n. 2 marche da bollo, una relativa all'istanza (n. Id. 01171440534134 del 13/01/2022) ed una relativa al provvedimento di rilascio (n. Id. 01171440534123 del 13/01/2022), ricevuta pagamento diritti segreteria, atto di delega, procura e copia C.I. della proprietà e del tecnico incaricato, relazione tecnico-illustrativa a firma del geom. Chiarelli Massimo, Tav. 1 (condono edilizio) Tav. 2 (Stato di fatto), Tav. 3 (comparativa), Tav. 4 (Licenza Edilizia 1974), Tav. 5(D.I.A. 2008), conguaglio oblazione ed integr. oneri, ecc.;

**PRESO ATTO** che:

- il fabbricato è stato realizzato con Licenza Edilizia prot. 3892 del 24/06/1974, U.T. 444/1974 ed ha ottenuto il certificato di Abitabilità, posizione n. 97/1975;

- in data 27/03/1986, con prot. 7633/1986, U.T. 2117/1986, rilasciato in data 21/03/1994 con il n. 789, è stato presentato il Condono Edilizio ex legge 47/1985 (cd. 1° condono), per ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso da locali accessori ad abitazione del piano terra;
- infine, il 30/09/2008 è stata presentata D.I.A., prot. 56210/2008 – U.T. 1122/2008, per opere di straordinaria manutenzione e modifiche interne del piano terra;

**RILEVATO** che il tecnico incaricato dall'attuale proprietà, a seguito di rilievo, ha verificato la Licenza Edilizia, rif. U.T. 444/1974 e la Concessione Edilizia a Sanatoria n. 789 del 21/03/1994, rif. U.T. 2117/1986 (condono), ed ha riscontrato che:

- nell'elaborato grafico allegato al condono edilizio rilasciato, C.E. a sanatoria 789/1994, sono stati rappresentati nello "stato di fatto" dei locali non autorizzati;
- sono presenti, inoltre, difformità di tramezze interne e di aperture al piano primo oltre a difformità di altezze interne del piano terra e del sedime del fabbricato;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento, in fase istruttoria dell'istanza di rettifica, ha accertato quanto segue:

- cantina-ripostiglio al piano seminterrato: i locali cantina-ripostiglio vengono indicati come stato di fatto nella pratica di condono, ma non sono stati autorizzati, né considerati nel condono edilizio come un abuso da sanare;
- modifiche interne al piano primo/modifiche prospettiche: lievi modifiche interne (spostamento tramezze, diversa collocazione di alcuni vani) e diversa posizione e dimensione di alcune aperture;
- modifica altezze interne (inferiori all'autorizzato): al piano terra l'altezza rilevata è di cm 293 – 343, mentre quella autorizzata è di cm 300; al piano primo l'altezza rilevata è cm 293, quella autorizzata di cm 300; una parte del piano terra era già in origine di altezza pari a cm 343 (come evidenziato in sezione), ma non era indicata la quota;
- modifiche al sedime di fabbricato: aumento delle dimensioni di ingombro in pianta (in larghezza + 0,51 m – in lunghezza +1,19 m rispetto alla licenza 1976) e conseguente modifica dei distacchi dai confini (conformi al momento dell'inizio lavori). I distacchi dai confini rilevati sono conformi al tipo mappale redatto nel 1976;

**RILEVATO**, stante quanto sopra, che è stato necessario integrare l'importo dell'oblazione dovuta, ai sensi della L. 47/1985, come determinata dal responsabile del procedimento, comprensiva degli interessi legali aggiornati;

**PRESO ATTO** che la proprietà ha provveduto al pagamento della suddetta oblazione;

**CONSIDERATO** che appare evidente l'errore materiale del tecnico dell'epoca nel presentare la pratica di Condono Edilizio (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) PROT. 7633 del 27/03/1986, U.T. 2117/1986, rilasciato in data 21/03/1994 con il n. 789 e del tecnico comunale nell'istruire la citata pratica;

**RITENUTO**, tanto premesso, di rettificare/integrare il Condono Edilizio (cd. 1° Condono Edilizio), PROT. 7633 del 27/03/1986, U.T. 2117/1986, rilasciato in data 21/03/1994 con il n. 789, come rappresentato dal tecnico, geom. Chiarelli Massimo, nella Tav. 2 (stato di fatto) e Tav. 3 (comparativa) allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibili per i motivi di cui sopra, relative al fabbricato sito in Via E. W. Ferrari, n. 31 – 31A, censito al censuario di Rovigo, F. 16, Mapp. 733 sub 2 – 3 – 4 – 5;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, arch. Rizzieri Roberto, nominato con Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/08/2021;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

# COMUNE DI ROVIGO

**VISTA** la Legge 28/02/1985, n. 47;

**VISTO** il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

**DETERMINA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare/integrare la Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) PROT. 7633 del 27/03/1986, U.T. 2117/1986, rilasciata in data 21/03/1994 con il n. 789, come rappresentato dal tecnico, geom. Chiarelli Massimo, nella Tav. 2 (stato di fatto) e Tav. 3 (comparativa) allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibili per i motivi di cui sopra, relative al fabbricato sito in Via E. W. Ferrari, n. 31 – 31A, censito al censuario di Rovigo, F. 16, Mapp. 733 sub 2 – 3 – 4 – 5;

3. di dare atto che l'imposta di bollo sul presente provvedimento è assolta con la marca n. Id. 01171440534123 del 13/01/2022;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai richiedenti, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento mediante invio al tecnico, giusta procura in atti;

5. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 789, rilasciata in data 21/03/1994, prot. 7633 del 27/03/1986, U.T. 2117/1986, a costituirne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

# COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

**IL DIRIGENTE**
Christian Scalabrin

*Documento sottoscritto con firma digitale*